

R.G. n. 42-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dott.ssa Antonia Mussa | Presidente |
| Dott.ssa Federica Lorenzatti | giudice rel. est. |
| Dott.ssa Alessia Carrera | giudice |

nel procedimento unitario R.G. n. 42-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
PALACIOS TORRES EDGAR (c.f. PLCDGR68D14Z604N) e RIOS
BETANCOURT LUZ AMPARO (c.f. RSBLMP70P55Z604B) entrambi residenti
in Cantoira (TO), XXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia
Vittoria Rosati, quale OCC nominato;

-richiamato l'art. 66 CCII, il quale prevede che: "*i membri della stessa famiglia
possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da
sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento
ha un'origine comune*", ferma la separatezza delle masse;

-ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la
residenza dei ricorrenti in un Comune situato nel circondario del Tribunale di
Ivrea;

-rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale
ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie



previste dal CCII e sono legittimati, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

-dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

-rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata degli istanti a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei medesimi, redatta dal gestore della crisi;

-rilevato che dalla relazione e alla data del deposito del ricorso si evincono debiti per le singole masse per euro [REDACTED] facenti capo al sig. PALACIOS TORRES EDGAR, ed Euro [REDACTED] in capo a e RIOS BETANCOURT LUZ AMPARO, di cui debiti comuni per [REDACTED] essenzialmente nei riguardi di creditore ipotecario (cfr. pagina 09-10 relazione particolareggiata) oltre alle spese in prededuzione, a fronte di un reddito medio netto mensile degli istanti complessivo di circa euro [REDACTED] dato dal percepimento del reddito da lavoro dei coniugi e dall'assegno unico dei figli dell'importo di Euro [REDACTED] (cfr. pg. 8 relazione particolareggiata), al lordo degli obblighi mensili di pagamento che gravano sui ricorrenti sulle trattenute in essere;

-osservato che i debitori sono, pertanto, soggetti alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trovano in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di un' esposizione debitoria complessiva come sopra individuata, oltre alle spese in prededuzione, il patrimonio dei ricorrenti è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni; gli stessi potranno destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare composto da quattro persone;

-rilevato che in considerazione della composizione del nucleo familiare dei ricorrenti (attualmente composto dai medesimi e da due figli Palacios Rios [REDACTED] nato il [REDACTED] e Palacios Rios [REDACTED] nata il [REDACTED] nonché tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del predetto nucleo) si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità dei



debitori la somma mensile pari ad euro [REDACTED] (somma di riferimento per la mediana ISTAT- soglia minima) con destinazione, quindi, alla procedura dell'eccedenza (*ivi* incluse le somme erogate a titolo di tredicesima e quattordicesima);

-osservato che, come riportato da misure catastali su base nazionale, i ricorrenti non sono titolari di alcun bene immobile; mentre risultano titolari dei seguenti beni mobili: automezzo Dacia Duster, immatricolata il 12.4.2016, tg. [REDACTED] (All.21), indicato dai ricorrenti quale unico veicolo disponibile per gli spostamenti casa- lavoro; nonché sono intestatari di conti correnti accesi presso Poste Italiane e Deutsch Bank su cui sono presenti esigue giacenze come indicate nella relazione particolareggiata;

-al riguardo si precisa che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio cespiti che fanno capo ai ricorrenti, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni e negli stretti limiti indicati dal CCII ai sensi dell'art. 268 co. IV;

-considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

-verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

-valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati, già nominata OCC;

-visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni dei sigg. PALACIOS TORRES EDGAR (c.f. PLCDGR68D14Z604N) e RIOS BETANCOURT LUZ AMPARO (c.f. RSBLMP70P55Z604B) residenti entrambi in Cantoira (TO), [REDACTED]

NOMINA



Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti

NOMINA

Liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

agli istanti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza i ricorrenti-debitori sono privi dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale di parte ricorrente debitrice compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti debitori, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.


DISPONE



che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti la somma mensile di euro  ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini



della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.04.2026

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

